

---

# **UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO**

---

Provincia di Cagliari

COMUNI di Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

---

Sede Legale: Dolianova - Piazza Brigata Sassari

*Tel.: 070-74491 - Fax.: 070-7449334*

**SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE**

<h2><b>REGOLAMENTO</b></h2>
-----------------------------

**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

D.Lgs. 5-2-1997, n. 22 e ss.mm.ii.

**Approvato con Delibera A.G. n°8 del 30/03/04**

## SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 Campo d'applicazione .....	4
Art. 2 Finalità .....	4
Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti .....	4
Art. 4 Recupero dei rifiuti .....	5
Art. 5 Smaltimento dei rifiuti .....	5
Art. 6 Definizioni .....	5
Art. 7 Classificazione .....	7
Art. 8 Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani .....	8
Art. 9 Esclusioni .....	8
Art. 10 Competenze dell'Unione .....	9
Art. 11 Oneri dei produttori e dei detentori .....	9
Art. 12 Ordinanze contingibili e urgenti .....	10
Art. 13 Divieto di abbandono .....	10
Art. 14 Bonifica .....	10
Art. 15 Gestione ambiti territoriali ottimali .....	12
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI .....	13
CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO .....	13
Art. 16 Definizione .....	13
Art. 17 Conferimento .....	13
Art. 18 Raccolta .....	15
Art. 19 Pulizia e disinfezione dei contenitori .....	15
Art. 20 Periodicità della raccolta .....	16
Art. 21 Divieto di accesso nelle proprietà private .....	16
Art. 22 Trasporto .....	16
Art. 23 Stazioni di trasferimento - trasbordo .....	16
CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI .....	17
Art. 24 Definizione .....	17
Art. 25 Raccolta, spazzamento e trattamento .....	17
Art. 26 Modalità di espletamento del servizio .....	17
Art. 27 Cestini stradali .....	18
Art. 28 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private .....	18
Art. 29 Pulizia dei terreni non edificati .....	18
Art. 30 Pulizia dei mercati .....	18
Art. 31 Aree occupate da pubblici esercizi .....	19
Art. 32 Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche .....	19
Art. 33 Carico e scarico di merci e materiali .....	19
Art. 34 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni .....	20
Art. 35 Asporto degli scarichi abusivi .....	20
Art. 36 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali .....	20
Art. 37 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale .....	20
CAPO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI .....	21
Art. 38 Beni durevoli .....	21
Art. 39 Rifiuti sanitari .....	21
Art. 40 Veicoli a motore, rimorchi e simili .....	22
Art. 41 Oli e grassi vegetali ed animali esausti .....	23
Art. 42 Rifiuti di beni in polietilene .....	23
Art. 43 Rifiuti speciali .....	23
Art. 44 Rifiuti cimiteriali .....	24
Art. 45 Rifiuti inerti (non pericolosi) .....	24

Art. 46 Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti .....	25
Art. 47 Rifiuti pericolosi .....	25
Art. 48 Rifiuti di amianto .....	25
<b>CAPO IV GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI RECUPERABILI, ASSIMILATI</b> .....	26
<b>E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO</b> .....	26
Art. 49 Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero .....	26
Art. 50 Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP.....	27
Art. 51 Raccolta differenziata di cartone e plastica.....	28
Art. 52 Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata.....	29
Art. 53 Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati .....	29
Art. 54 Norma transitoria .....	29
<b>TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI</b> .....	31
Art. 55 Definizioni .....	31
Art. 56 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.....	32
Art. 57 Modello unico dichiarazione ambientale .....	33
Art. 58 Imballaggi del consumatore.....	33
<b>TITOLO IV TASSA / TARIFFA</b> .....	34
Art. 59 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni .....	34
Art. 60 Pesatura dei rifiuti.....	35
<b>TITOLO V RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI</b> .....	36
Art. 61 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato .....	36
Art. 62 Il riconoscimento e l'autorizzazione .....	36
Art. 63 Principi gestionali e requisiti.....	36
Art. 64 Condizioni operative.....	37
Art. 65 Coinvolgimento degli utenti .....	37
Art. 66 Incentivi .....	37
Art. 67 Riscontri e divulgazione dei risultati .....	38
<b>TITOLO VI GESTIONE DEL SERVIZIO</b> .....	39
Art. 68 Principi fondamentali.....	39
Art. 69 Standard di qualità .....	39
Art. 70 Informazioni e comunicazioni all'utente .....	39
Art. 71 Forme di gestione.....	40
Art. 72 Gestione del servizio tramite il gestore del servizio .....	40
<b>TITOLO VII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI</b> .....	41
Art. 73 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali .....	41
Art. 74 Controlli .....	41
Art. 75 Accertamenti .....	41
Art. 76 Efficacia del presente regolamento .....	41
Art. 77 Sistema sanzionatorio .....	42
<b>TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	46
Art. 78 Rinvio ad altre predisposizioni .....	46
Art. 79 Pubblicità del regolamento.....	46
Art. 80 Disposizioni finali.....	46
<b>ALLEGATO 1 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI</b> .....	47

\*\*\*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi in cui tale gestione si articola e prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

### **Art. 2 Finalità**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento l'Unione, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

### **Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti**

1. L'Unione adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
  - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
  - b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
  - c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.
  - d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

## **Art. 4**

### **Recupero dei rifiuti**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti l'Unione favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
  - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. L'Unione promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

## **Art. 5**

### **Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
  - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
  - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
  - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

## **Art. 6**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - 1.) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - 1.2) **rifiuto assimilato ai rifiuti urbani:** il rifiuto definito nel successivo art. 8 del presente regolamento;
  - 1.3) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - 1.4) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - 1.5) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

- 1.6) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 1.7) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- 1.8) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97
- 1.9) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97
- 1.10) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 1.11) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97.
- 1.12) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - b) i **rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
  - c) i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
  - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 1.13) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 1.14) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 1.15) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- 1.16) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 1.17) **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.;
- 1.18) **frazione umida**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;
- 1.19) **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
- 1.20) **cernita**: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 1.21) **raccolta a chiamata e/o programmata**: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non, eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo

tempo, automezzi appositamente attrezzati;

1.22) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

1.23) **isole ecologiche di base:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

1.24) **isole ecologiche attrezzate:** le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

1.25) **piattaforme ecologiche:** gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

1.26) **rifiuti speciali recuperabili:** quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

1.27) **rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

1.28) **D.Lgs. 22:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;

1.29) **Delibera del Comitato:** la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82;

1.30) **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97;

1.31) **Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata;

1.32) **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

1.33) **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

## **Art. 7** **Classificazione**

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

### **2. Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e);

### **3. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater del D.Lgs. 22/97;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- k) Il combustibile derivato dai rifiuti.

4. **Sono rifiuti pericolosi:** i rifiuti precisati all'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

### **Art. 8**

#### **Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli artt. 18, comma 2, lett. d), e 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97, **i rifiuti speciali non pericolosi** elencati al n. 1, punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Internazionale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 sett. 1982 n. 915, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani agli effetti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e riportati dettagliatamente nell'allegato 1 al presente regolamento;

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e da materiali da cava.

I rifiuti speciali non pericolosi assimilati restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti, e le attività che producono tali rifiuti restano assoggettate alla relativa tassa finché essa non verrà soppressa nei termini previsti dal regime transitorio, entro tali termini L'Unione dovrà provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.

### **Art. 9**

#### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.



## **Art. 10**

### **Competenze dell'Unione**

1. L'Unione effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).
2. L'Unione disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
  - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.  
Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dell'Unione l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, l'Unione si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. L'Unione può istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. L'Unione è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. L'Unione comunica annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
  - a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel territorio di competenza;
  - b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  - c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario dagli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa rifiuti;
  - d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

## **Art. 11**

### **Oneri dei produttori e dei detentori**

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;

- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.
4. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con la propria condotta l'attività degli operatori addetti ai servizi.:

## **Art. 12**

### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente dell'Unione emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

## **Art. 13**

### **Divieto di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 77 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Presidente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## **Art. 14**

### **Bonifica**

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a)

dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

- a) deve essere data, entro 48 ore, notifica all'Unione, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione all'Unione, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza;
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato all'Unione e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione all'Unione, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

3. L'Unione approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere all'Unione che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dall'Unione.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la eventuale realizzazione delle misure di sicurezza sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dall'Unione ai sensi di cui ai commi 3 e 5.

L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

12. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono comunque essere utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

### **Art. 15**

#### **Gestione ambiti territoriali ottimali**

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.

2. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme previste dalla normativa vigente.

## TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI

### CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

#### Art. 16 Definizione

1. Per **rifiuti urbani interni** si intendono:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
2. L'Unione, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
  - a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
  - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
  - c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. L'Unione e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

#### Art. 17 Conferimento

1. I **rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi**, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I **rifiuti umidi**, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.
3. **Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.**
  - a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 16 deve avvenire esclusivamente mediante il sistema stabilito dal gestore del servizio, con le modalità ivi previste e pubblicizzate, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.
  - b) Il conferimento può avvenire attraverso:
    - Contenitori stradali (cassonetti). E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
    - Raccolta domiciliare (porta a porta);
  - c) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
    - rifiuti urbani ingombranti;
    - rifiuti urbani pericolosi;
    - rifiuti speciali pericolosi;
    - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
    - sostanze liquide;

- materiali accesi;
  - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
  - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- d) Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi. Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio, che la verifica, e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.
- e) Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;
- f) Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.
- g) Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30. I sacchi devono essere posti vicino al numero civico dell'utente, ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato.

#### 4. Rifiuti urbani interni ingombranti.

- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 16 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:
- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto. Il gestore deve pubblicizzare le modalità con le quali questa informazione può essere effettuata (telefono, fax, sportello).
  - I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno, in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'interno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. **E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.** La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all'utente all'esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe.

#### 5. Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani identificati come pericolosi, vale a dire i rifiuti aventi titolo 20 e indicati come pericolosi nel CER previsto dal D.Lgs. 22/97 (quelli identificati dall'asterisco), sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- a) appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio o altri soggetti

- pubblici (es i farmaci scaduti);
- b) specifici raccoglitori stradali (es. le pile esauste);
- c) presso l'Isola ecologica;
- d) presso l'utente (raccolta domiciliare) previa prenotazione.

## **Art. 18**

### **Raccolta**

#### **1. Individuazione**

- a) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio dell'Unione, entro la zona di raccolta stabilita contrattualmente comprendente, in genere, il centro abitato e gli insediamenti sparsi, dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio;
- b) I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con i perimetri deliberati dall'Assemblea Generale e come indicato dal D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, art. 59;
- c) Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m 400 dal più vicino contenitore portarifiuti all'accesso della proprietà privata con metodologie previste dal contratto di servizio.

#### **2. Sistemi di raccolta**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nei centri abitati, nelle frazioni, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori o attraverso la raccolta domiciliare.

#### **3. Dotazione di cassonetti e bidoni**

- a) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita;
- b) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale, nel rispetto del codice della strada;
- c) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta e permetta una rapida ed efficace pulizia. Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada;
- d) I bidoni o gli altri contenitori simili, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione.

#### **4. Raccolta RSU fuori perimetro**

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

#### **5. Raccolta assimilati**

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2 punto b dell'art. 7 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso dell'Unione.

## **Art. 19**

### **Pulizia e disinfezione dei contenitori**

- 1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
- 2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.

3. Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

### **Art. 20**

#### **Periodicità della raccolta**

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Presidente dell'Unione con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.
2. Particolari forme di organizzazione verranno predisposte dal gestore del servizio in caso di festività infrasettimanali, festività doppie, o triple.

### **Art. 21**

#### **Divieto di accesso nelle proprietà private**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.
4. L'Unione e il gestore del servizio in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

### **Art. 22**

#### **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Unione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

### **Art. 23**

#### **Stazioni di trasferimento - trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore del servizio può proporre all'Unione l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le isole di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le isole di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della



quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscono un'eventuale impatto visivo negativo.

## CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

### **Art. 24 Definizione**

1. Per i **rifiuti urbani esterni** si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

### **Art. 25 Raccolta, spazzamento e trattamento**

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione dell'Assemblea Generale.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
  - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992;
  - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati).
3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:
  - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
  - e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
  - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

### **Art. 26 Modalità di espletamento del servizio**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le

emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

7. L'Unione attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

### **Art. 27**

#### **Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

### **Art. 28**

#### **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Presidente dell'Unione, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A.S. emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **Art. 29**

#### **Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

### **Art. 30**

#### **Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il

volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

### **Art. 31**

#### **Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

### **Art. 32**

#### **Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, prima del rilascio della autorizzazione, dovranno dimostrare di avere un contratto con chi gestisce la pulizia delle aree pubbliche o, qualora vogliano provvedere direttamente alla pulizia delle aree, prestare apposite garanzie concordate con l'Unione.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

4. E' vietato l'abbandono di volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico, qualsiasi mezzo venga utilizzato per la sua distribuzione (a mano, da veicoli, anche aerei).

### **Art. 33**

#### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 34**

#### **Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni**

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

#### **Art. 35**

#### **Asporto degli scarichi abusivi**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, l'Unione accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Presidente dell'Unione, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, o in alternativa all'ordinanza, il servizio pubblico eseguirà con urgenza, direttamente o mediante impresa privata, i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

#### **Art. 36**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino con le loro feci, i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze presidenziali.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

#### **Art. 37**

#### **Aree di sosta temporanea e ad uso speciale**

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza presidenziale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo

smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze presidenziali.

### CAPO III

## NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

### Art. 38

#### **Beni durevoli**

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

2. L'Unione promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

- a) l'individuazione di centri di raccolta;
- b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

3. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 22/97.

4. L'Unione individua nell'Isola ecologica il centro di raccolta dei beni durevoli. I cittadini potranno consegnare tali beni di cui intendono disfarsi presso l'Isola.

5. L'Unione attiva, inoltre, tramite il gestore del servizio pubblico, una raccolta di tali beni a chiamata. Il cittadino che intende disfarsi di beni durevoli può chiamare il gestore del servizio pubblico e concordare la data e le forme di raccolta.

### Art. 39

#### **Rifiuti sanitari**

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni;

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
5. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto del Regolamento previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 22/97, vale a dire il D.P.R. 15 Luglio 2003 n°254.

#### **Art. 40**

#### **Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 469.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo

smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

11. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrate e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Agli stessi obblighi di cui al comma 10 e 11 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Art. 41**

### **Oli e grassi vegetali ed animali esausti**

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

#### **Art. 42**

### **Rifiuti di beni in polietilene**

1. A decorrere dalla data di istituzione del Consorzio per il recupero del polietilene, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

#### **Art. 43**

### **Rifiuti speciali**

#### **1. Disposizioni di carattere generale**

I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 15, comma 1, punto b del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art.15 comma 1, punto 1 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97, che qui di seguito si riportano:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.
4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, possa provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.
- 5. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio.**
- Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, possa provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.
- a) I produttori dei rifiuti speciali di cui all'art. 43, punto 1 del presente regolamento, per conferire tali rifiuti agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani devono inoltrare richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento;
  - b) La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore del servizio pubblico sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento;
  - c) Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.

#### **Art. 44** **Rifiuti cimiteriali**

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 15/07/03 n°254, dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e n. 10 del 31/07/1998 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.
3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
  - a) Ordinaria attività cimiteriale;
  - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
  - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero, e successivamente avviati al recupero.
6. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

#### **Art. 45** **Rifiuti inerti (non pericolosi)**

1. Sono considerati **rifiuti speciali inerti** quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/1984, vale a dire:
  - a) i materiali provenienti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività da scavo;



- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
  - c) i materiali ceramici cotti;
  - d) i vetri di tutti i tipi;
  - e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.
2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di questi rifiuti è a totale carico del produttore. Essi non possono essere consegnati al servizio pubblico di raccolta.
3. Questi rifiuti, quando non pericolosi, possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche autorizzate.
4. **Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.**

#### **Art. 46**

##### **Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti**

1. Il gestore del servizio provvede, qualora previsto contrattualmente, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.
2. **Acque di percolazione delle discariche** controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della normativa antinquinamento idrico e della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.
3. **Residui derivanti dall'attività di depurazione** delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92.

#### **Art. 47**

##### **Rifiuti pericolosi**

1. Tutte le attività di smaltimento dei **rifiuti speciali pericolosi** devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

#### **Art. 48**

##### **Rifiuti di amianto**

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

2. I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.
3. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.
4. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.
5. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.
6. Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

#### CAPO IV GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI RECUPERABILI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

##### Art. 49

##### **Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero**

1. L'Unione ha l'obiettivo di raggiungere entro il 31/12/2004 il 20% di raccolta differenziata dei propri rifiuti, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia. Il successivo obiettivo è il 35% entro il 31/12/2005.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

**A) Rifiuti urbani interni, domestici, anche ingombranti, e assimilati RSU non pericolosi:**

- a1) ingombranti metallici;
- a2) ingombranti legnosi;
- a3) ingombranti vari;
- a4) beni durevoli per uso domestico;
- a4-1) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- a4-2) frazione umida;
- a4-3) lavatrici e lavastoviglie;
- a4-4) condizionatori d'aria;
- a5) rifiuti di beni in polietilene;
- a6) frazione umida;
- a6-1) scarti cucina e attività di ristorazione;
- a6-2) scarti di attività orto-frutta;
- a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti;
- a8) alluminio;
- a9) carta;
- a10) metallici ferrosi;
- a11) legno;
- a12) plastica;
- a13) vetro;
- a14) tessuti;

**B) Rifiuti urbani esterni:**

- b1) rifiuti vegetali;
- b1-1) scarti potature;
- b1-2) sfalci e foglie;

**C) Rifiuti urbani pericolosi:**

- c1) pile;
- c2) farmaci;
- c3) prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” e/o “TV” e/o “Xn” e/o “Xi”;
- c4) (CER 20 01 27) Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- c5) (CER 20 01 13) Solventi;
- c6) (CER 20 01 17) Prodotti fotochimici;
- c7) (CER 20 01 19) Pesticidi;
- c8) (CER 20 01 21) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

**D) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico”:**

- d1) oli minerali esausti;
- d2) accumulatori al piombo;
- d3) pneumatici;
- d4) inerti, manufatti ceramici;

**E) Rifiuti di imballaggio:**

- e1) carta;
- e2) legno;
- e3) metalli;
- e4) plastica;
- e5) vetro;
- e6) tessuti;

**F) Altri rifiuti con gestione differenziata:**

- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature);
- f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti;
- f3) supporti informatici;
- f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- f5) piccoli elettrodomestici;
- f6) lampade esauste.
- f7) cartucce d'inchiostro e toner, esausti.

3. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani man mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:

- a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato;
- b) è vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio;
- c) è altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

## **Art. 50**

### **Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP**

1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine possono essere conferiti:

- in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio (campane / cassonetti stradali). Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta. Possono essere raggruppati (isola ecologica) e, di regola, sono posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

- in apposite buste fornite dal gestore del servizio. La raccolta avviene con il sistema domiciliare (porta a porta);
  - direttamente presso l'isola ecologica attrezzata
2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni, cestini appositi, ecc... il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici, oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai cittadini.
  3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.
  4. Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, isole e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
  5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
  6. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.
  7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

## **Art. 51**

### **Raccolta differenziata di cartone e plastica**

#### **1. Raccolta differenziata cartone**

- a) La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto;
- b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti;
- c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso;
- d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta è effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

#### **2. Raccolta differenziata dei films polietilenici**

- a) Il Servizio promuove la raccolta dei films in P.V.C. o altro materiale, impiegati nelle pratiche agricole;
- b) L'utente che necessita smaltire tale prodotto può rivolgersi al gestore del servizio per avere tutte le indicazioni del caso;
- c) In generale il materiale, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammisto di altri materiali;
- d) Il servizio può essere effettuato, di norma durante tutto l'arco dell'anno;
- e) Il servizio avviene mediante asporto a domicilio, previa richiesta dell'utente il quale corrisponde una tariffa al gestore del servizio. L'utente può conferire tali materiali anche presso l'apposita Isola ecologica. Eventuali variazioni delle modalità sono adeguatamente rese pubbliche.

#### **3. Contenitori per liquidi in plastica**

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori colorati predisposti alla raccolta differenziata. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

## **Art. 52**

### **Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata**

1. Possono essere attuate in forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali, a titolo di esempio :
  - frazione secca;
  - frazione umida;
  - accumulatori al piombo esausti;
  - oli vegetali e/o minerali da utenze domestiche;
  - ingombranti;
2. Allorquando questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dall'Unione e dal gestore del servizio, secondo le modalità che, verranno di volta in volta stabilite e rese note. Per i rifiuti umidi, nel caso gli utenti vengono dotati di apposito contenitore, questi, oltre ad adeguarsi alle modalità di conferimento, dovranno provvedere alla perfetta tenuta del contenitore stesso. Nel caso in cui il Servizio sia effettuato con il metodo a sacchi, l'utente dovrà essere dotato di appositi sacchetti, preferibilmente biodegradabili.
3. In particolare potranno essere istituiti da parte dell'Unione e dal gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Isole ecologiche" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti con la presenza di personale addetto.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 e del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 59 del presente regolamento, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto 3 lettera b dell'art. 7 possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
5. L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito del gestore del servizio in collaborazione con l'Unione.
6. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

## **Art. 53**

### **Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati**

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con l'Unione o il gestore del servizio.
2. I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinanti da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio.
3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà il gestore del Servizio per concordare il momento di raccolta.
4. E' fatto in tal caso divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.
5. Deve essere reso possibile conferire tali rifiuti presso l'isola ecologica.

## **Art. 54**

### **Norma transitoria**

1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate dai Comuni dell'Unione, la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) é introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi alla data

di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi che prevedano:

- a) I materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
  - b) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
  - c) I costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
  - d) I possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale;
2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del servizio.

### TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

#### Art. 55 Definizioni

1. **Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:**

- a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;
- f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97
- g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;
- m) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- n) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- o) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs 22/97;
- p) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

- q) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- r) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- s) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme previste dalla normativa vigente o loro concessionari;
- t) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- u) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97.

## Art. 56

### Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono, nel territorio dell'Unione:
  - a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
  - b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti:

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.
5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
  - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  - b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
  - c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione.
6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
7. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
  - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
  - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
  - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
  - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
8. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.



**Art. 57****Modello unico dichiarazione ambientale**

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

**Art. 58****Imballaggi del consumatore**

1. Gli imballaggi del consumatore sono raccolti dal Servizio pubblico.
2. I consumatori devono conferire obbligatoriamente in maniera differenziata gli imballaggi di cui intendono disfarsi secondo le modalità indicate dal gestore del Servizio pubblico (cassonetti per raccolta separata, campane, sacchi, Isola ecologica, ecc.).
3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

## **TITOLO IV TASSA / TARIFFA**

### **Art. 59**

#### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto 1 dell'art. 16 del presente regolamento, nelle sue varie fasi è dovuto all'Unione il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni. Fino a quando il relativo servizio di riscossione della tassa non verrà trasferito all'Unione, i Comuni dovranno provvedere alla riscossione per proprio conto e al suo successivo versamento all'Unione.
2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " vigente, ai sensi del citato D.Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni. Fino a quando il servizio non verrà trasferito all'Unione, ogni Comune applicherà il proprio Regolamento.
3. A decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, la tassa di cui al comma 1 e 2 del presente articolo verrà soppressa e l'Unione dovrà provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. In esso si dispone che:
  - a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti mediante l'istituzione di una tariffa;
  - b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio;
  - c) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
  - d) A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa l'Unione è tenuto ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158;
  - e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;
  - f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs.22/97;
  - g) la tariffa è determinata dall'Unione, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
  - h) la tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;
  - i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del decreto;
  - l) per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
  - m) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;
  - n) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio;
  - o) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il

produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

### **Art. 60**

#### **Pesatura dei rifiuti**

1. Tutto il rifiuto conferito al Servizio pubblico deve essere pesato.
2. Il sistema di pesatura dei rifiuti è funzionale al metodo prescelto per la definizione della tariffa.
3. Il rifiuto conferito alle Isole ecologiche viene pesato e registrato all'atto del conferimento. Il rifiuto viene attribuito, per tipologia, al nucleo familiare conferitone mediante l'apposita tessera magnetica distribuita ad ogni capofamiglia.  
Il valore di mercato del rifiuto differenziato conferito e che verrà riciclato viene riconosciuto al conferitore al netto dei costi di gestione e d'ammortamento in detrazione al quantum tariffario annuo che deve essere versato come corrispettivo del Servizio.
4. Il rifiuto conferito mediante appositi sacchi e ritirato dal servizio pubblico viene pesato complessivamente al momento del conferimento all'impianto di smaltimento e/o di recupero. La tariffa è assolta all'atto dell'acquisto del sacco in cui vengono depositati i rifiuti.
5. Il rifiuto, qualora venga applicata una metodica parametrica per quartiere, viene pesato quartiere per quartiere e secondo le differenti tipologie abitative al momento del conferimento dei rifiuti all'impianto di smaltimento e/o di recupero. A tal fine i servizi di raccolta devono essere organizzati su base di quartiere e distinti per tipologie abitative secondo i criteri indicati per il calcolo della tariffa.

## **TITOLO V RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

### **Art. 61**

#### **Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con L'Unione e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

### **Art. 62**

#### **Il riconoscimento e l'autorizzazione**

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con L'Unione, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

### **Art. 63**

#### **Principi gestionali e requisiti**

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
  - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
  - osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
  - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter

collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

### **Art. 64** **Condizioni operative**

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di lattine per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di origine domestica;

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- verde da giardino;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali assimilati;
- oli e batterie auto;

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

### **Art. 65** **Coinvolgimento degli utenti**

Per una migliore gestione dei rifiuti L'Unione e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

### **Art. 66** **Incentivi**

L'Unione incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per l'Unione, ottenuto dalla raccolta differenziata. Tutte le scuole potranno essere sgravate dalla tassa a condizione che i fondi ottenuti siano utilizzati per l'educazione ambientale.

### **Art. 67**

#### **Riscontri e divulgazione dei risultati**

L'Unione dei Comuni fornirà informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

## **TITOLO VI GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 68 Principi fondamentali**

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
- a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
  - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

### **Art. 69 Standard di qualità**

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dall'Assemblea Generale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:
- a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
  - b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
  - c) Termine massimo di risposta ai reclami;
  - d) Sicurezza degli impianti;
  - e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
  - f) Numero del personale addetto;
  - g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
  - h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
  - i) Densità media della popolazione;
  - l) Densità media di uffici e servizi;
  - m) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari dell'Unione.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, l'Unione usufruisce del servizio di controllo interno ( o nucleo di valutazione).
4. I risultati sono comunicati alla Provincia e all'Ambito ottimale.
5. Gli standards sono aggiornati di regola entro il mese di luglio ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dal Comitato Esecutivo entro il 30 giugno.

### **Art. 70 Informazioni e comunicazioni all'utente**

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. L'Unione, di concerto con il gestore del servizio nonché delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
4. L'Unione, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

### **Art. 71** **Forme di gestione**

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dall'Unione tramite l'Autorità di ambito ottimale territoriale e mediante il gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Unione tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.
3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività, salvo diverse indicazioni del contratto d'appalto:
  - a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
  - b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
  - c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;
  - d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal I titolo del presente regolamento;
  - e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
  - f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.

### **Art. 72** **Gestione del servizio tramite il gestore del servizio**

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
2. Vi è l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli.
3. Ogni altro profilo dei rapporti tra l'Unione e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.



## **TITOLO VII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 73**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

### **Art. 74**

#### **Controlli**

1. Come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, la Provincia esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.
3. Restano salve le competenze dell'Unione in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

### **Art. 75**

#### **Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari dell'Unione appositamente delegati dal Presidente dell'Unione secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera del Comitato Esecutivo, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.
4. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui al presente Regolamento devono essere utilizzati per il miglioramento del Servizio ambientale.

### **Art. 76**

#### **Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio dell'Unione per 30 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

**Art. 77**  
**Sistema sanzionatorio**

Riferimenti al D. Lgs. 22/97	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve €	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
		€	€		
Art. 50 comma 1 Art. 14 commi 1, 2, Art. 43 comma 2 Art. 44 comma 1 Art. 46 commi 1, 2	Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee	103,00	620,00	207,00	Comune
Art.50 comma 1	Chiunque abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	26,00	155,00	52,00	Comune
Art.50 1 bis Art.46 comma 5	Dal 30 giugno 1998 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che non provvede alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i veicoli e i rimorchi consegnatigli senza oneri a carico del proprietario entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario non comunica l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e del rimorchio e consegna il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
Art.51 comma 6-bis Art.46 comma 6-bis	I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore o i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto la comunicazione al PRA	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
Art.51 comma 6-bis Art.46 comma 6-ter	Mancata annotazione sullo esposto registro di entrate e uscite dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D. Lgs. 285/92 degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e, consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
Art.51 comma 6-bis Art.46 comma 6- quater	Mancata assenza degli obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter dei responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del D.	258,00	1.549,00	516,00	Provincia

	Lgs. 285/92 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4 del D. Lgs. 285/92				
Art.11 comma 3 Art.52 comma 1	Mancata comunicazione ovvero incompleta o inesatta, annuale della quantità e qualità dei rifiuti prodotti	2.582,00	15.494,00	5.165,00	Provincia
Art.12 comma 1 Art.52 comma 2	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi	15.494,00	92.962,00	30.987,00	Provincia
		<p>nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica sociale del responsabile dell'infrazione e dell'amministratore.</p> <p>Le sanzioni dell'art. 52 comma 2, sono ridotte rispettivamente da L. 2 milioni a L. 12 milioni per i rifiuti non pericolosi, da L. 4 milioni a L. 24 milioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.</p>			
Art.12 comma 4	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
Art.12 comma 1.	Mancata o incompleta tenuta del registro dei rifiuti o mancato invio alle autorità competenti dei registri	2.582,00	15.494,00	5.165,00	Provincia
Art.15 D. Lgs. 22/97	Mancata conservazione o mancato invio alle autorità competenti dei formulari di identificazione	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
Art.15 Art. 52, comma 3	Trasporti di rifiuti senza formulari di identificazione o indicazione di dati incompleti o inesatti	1.549,00	9.296,00	3.099,00	Provincia
Art. 52, comma 4	Compilazione formalmente, incompleta o inesatta dei formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
	Compilazione formalmente, incompleta o inesatta dei dati riportati nella comunicazione al catasto ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute	258,00	1.549,00	516,00	Provincia
Art. 38 comma 3 Art. 40	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli	7.747,00	46.481,00	15.494,00	Provincia

Art. 54	imballaggi, non si iscrivono al consorzio, nè adottano un proprio sistema cauzionale				
Art. 38 comma 4 Art. 54	Utilizzatori che non ritirano gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonchè a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato	7.747,00	46.481,00	15.494,00	Provincia
Art. 43 comma 1 Art. 54 comma 2	Divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio	5.165,00	30.987,00	10.329,00	Provincia
Art. 43 comma 4 Art. 54 comma 2	Divieto di immettere sul mercato imballaggio componenti di imballaggio (ad eccezione di quelli interamente in cristallo) con livelli di concentrazione di alcuni metalli superiori a quanto indicato nell'art. 43, 4° c. del D. Lgs. 22/97	5.165,00	30.987,00	10.329,00	Provincia
Art. 43 comma 3 Art. 54 comma 3	Divieto di commercializzazione di imballaggi non conformi agli standard europei (in vigore dal 1-1-1998)	2.582,00	15.494,00	5.165,00	Provincia
Art. 45 Art. 51 comma 6	Effettuazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione degli obblighi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 22/97 per quantitativi non superiori a 200 litri	2.582,00	15.494,00	5.165,00	Provincia
Art. 36 comma 5 Art. 54 comma 2	Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto dei Ministri Ambiente e Industria in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi	5.165,00	30.987,00	10.329,00	Provincia

### Le violazioni penali

Riferimento	Violazione	Sanzione
Art. 50 comma 2	Mancata ottemperanza all'ordinanza ovvero non procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, ovvero superare, anche in maniera accidentale i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli stabiliti con Decreto Interministeriale.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sindacale di cui all' art. 14, 3° comma, sospensione condizionale della pena su bordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito).

Art. 51 comma 1	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33:	nel caso di rifiuti pericolosi: - arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00 nel caso di rifiuti non pericolosi: - arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00.
Art. 51 comma 2	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 14, 1° e 2° comma, del D. Lgs. 22/97	nel caso di rifiuti pericolosi: - arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00 nel caso di rifiuti non pericolosi: - arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00
Art. 51 comma 3	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	nel caso di rifiuti pericolosi: - arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 5.165,00 a € 51.646,00. Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato nel caso di rifiuti non pericolosi: arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00
Art. 51 comma 4	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	le pene di cui ai commi 1°, 2°, e 3°, dell'art.51, sono ridotte della metà
Art. 51 comma 5	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti	arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00
Art. 51 comma 6	Effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione alle prescrizioni art. 45 per quantitativi superiori ai 200 litri	arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00
Art. 51-bis	Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2	- arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da € 2.582,00 a € 25.823,00 se non provvede alla bonifica secondo il procedimento previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 22/97 - arresto da un anno a due anni ed ammenda da € 5.165,00 a € 51.646,00 se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.
Art. 53 comma 1° in relazione agli allegati del Regolamento CEE 259/97	Effettuare traffico illecito di rifiuti	ammenda da € 1.549,00 a € 25.823,00 e arresto fino a due anni. Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi. Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto.

## **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 78 Rinvio ad altre predisposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **Art. 79 Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l'Unione dei Comuni e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. Il gestore del servizio, di concerto con l'Unione, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.
3. Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 80 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

\*\*\*

**ALLEGATO 1**  
**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

[Art.8 del Regolamento](#)

1. Accessori per l'informatica
2. Accoppiati quali carta plastificata;
3. Alimenti (scarti di) non liquidi
4. Alimenti deteriorati
5. Alimenti inscatolati deteriorati
6. Animali (residui di estrazione di principi attivi)
7. Baccelli
8. Bucce
9. Caffè (scarti di)
10. Camere d'aria
11. Carta
12. Carta (fogli di)
13. Carta adesiva
14. Carta metallizzata
15. Carta plastificata
16. Cartone
17. Caseina
18. Cassette
19. Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)
20. Cavi (materiale elettrico)
21. Cavi e materiale elettrico in genere;
22. Cellophane
23. Erbe (scarti di)
24. Feltri (tessuti non tessuti)
25. Feltri e tessuti;
26. Ferro (manufatti di)
27. Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile;
28. Fibre (scarti di)
29. Fiori (scarti di)
30. Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
31. Frutta (scarti di lavorazione)
32. Fusti (vuoti)
33. Gesso (frammenti di)
34. Gesso (pannelli di)
35. Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
36. Imballaggi in genere purchè non terziari;
37. Imbottiture
38. Imbottiture, isolanti termici e acustici;
39. Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)
40. Juta (scarti di)
41. Lane di vetro
42. Lastre (fotografiche e radiografiche)
43. Latta (fusti di)
44. Lattine
45. Legno (pannelli di)
46. Legno (pasta di, anche umida purché palpabile)
47. Legno (scarti di)
48. Linoleum
49. Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro;
50. Materiale elettrico (cavi)
51. Materiali vari in pannelli;
52. Metallo (imballaggi)
53. Molitoria (scarti di industria)
54. Moquette
55. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
56. Nastri abrasivi
57. Nastri abrasivi;
58. Ortaggi (scarti di lavorazione)
59. Paglia (prodotti di paglia)
60. Paglia e prodotti di paglia;
61. Pagliette (di ferro)
62. Pastificazione (residui di industria)
63. Pavimenti (scarti di)
64. Pelli
65. Pelli (similpelle)
66. Pellicole
67. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
68. Plastica
69. Plastica (fogli metallizzati di)
70. Plastica (fusti di)
71. Plastica (pannelli di)
72. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
73. Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
74. Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
75. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
76. Rivestimenti (in guaine)
77. Roccia (lana di)
78. Sacchi (di carta o plastica)
79. Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
80. Sanse esauste

- |  |   |
|--|---|
| 81. Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi; | 88. Stracci   |
| 82. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;   | 89. Stucco (frammenti di)                               |
| 83. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè;           | 90. Sughero (frammenti e manufatti di)                  |
| 84. Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;                           | 91. Tappezzeria   |
| 85. Segatura   | 92. Tessuti (non tessuti)                               |
| 86. Sgranatura (scarti di)   | 93. Tessuto (scarti e ritagli di)                       |
| 87. Spugna di ferro  | 94. Trucioli di legno                                   |
|  | 95. Vegetali (residui di estrazione di principi attivi) |
|  | 96. Vegetali (scarti di)                                |
|  | 97. Verdure (scarti di)                                 |
|  | 98. Vetro (fusti di)                                    |
|  | 99. Vimini (frammenti e manufatti di)                   |

Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente Gestore;
- d) non devono appartenere al seguente elenco:
  1. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
  2. rifiuti di imballaggi terziari;
  3. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

\*\*\*